

REGOLAMENTO SUI CRITERI PER IL CONFERIMENTO E LA REVOCATA
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE



COMUNE DI TRIPI
Città Metropolitana di Messina

Il Comune di Tripi, in esecuzione dell'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ha approvato il presente regolamento per disciplinare i criteri di conferimento e di revoca delle posizioni organizzative di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 2000, in attuazione del principio di trasparenza e di pubblicità, nonché per disciplinare i criteri di conferimento e di revoca delle posizioni organizzative di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 2000, in attuazione del principio di trasparenza e di pubblicità, nonché per disciplinare i criteri di conferimento e di revoca delle posizioni organizzative di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 2000, in attuazione del principio di trasparenza e di pubblicità.

Art. 1

Il presente regolamento disciplina i criteri di conferimento e di revoca delle posizioni organizzative di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 2000, in attuazione del principio di trasparenza e di pubblicità, nonché per disciplinare i criteri di conferimento e di revoca delle posizioni organizzative di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 2000, in attuazione del principio di trasparenza e di pubblicità.

Art. 2

Il presente regolamento disciplina i criteri di conferimento e di revoca delle posizioni organizzative di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 2000, in attuazione del principio di trasparenza e di pubblicità, nonché per disciplinare i criteri di conferimento e di revoca delle posizioni organizzative di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 2000, in attuazione del principio di trasparenza e di pubblicità.

Art. 3

Il presente regolamento disciplina i criteri di conferimento e di revoca delle posizioni organizzative di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 2000, in attuazione del principio di trasparenza e di pubblicità, nonché per disciplinare i criteri di conferimento e di revoca delle posizioni organizzative di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 2000, in attuazione del principio di trasparenza e di pubblicità.

REGOLAMENTO SUI CRITERI PER IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 1

Criteria per la istituzione delle posizioni organizzative

1. In applicazione delle previsioni contenute nel CCNL 21 maggio 2018, le posizioni organizzative di cui all'art.13, comma 1, lett. a) e b) del precitato contratto collettivo, dovranno essere attribuite, ai sensi dell'art.17, comma 1, del contratto medesimo, ai Responsabili delle strutture apicali, essendo il Comune di Tripi un ente privo di personale con qualifica dirigenziale.

2. Gli incarichi di posizioni organizzative di cui alle citate lettere a) e b) sono conferiti, ai sensi dell'art.13 del CCNL 21 maggio 2018, a dipendenti di categoria D.

3. In deroga a quanto previsto dal precitato articolo, ai sensi dell'art.17, comma 3, CCNL 21 maggio 2018, ove la dotazione organica preveda posti di categoria D, ma non siano in servizio dipendenti appartenenti alla detta categoria oppure nei casi in cui, pur essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico *ad interim* di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale, fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 1 comma 557 della L. 311/2004 e s.m.i., purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali.

4. L'Ente potrà avvalersi della particolare facoltà di cui al precitato comma 3 dell'art. 17 CCNL 21 maggio 2018, per una sola volta, salva eventuale proroga nelle more dell'indizione di procedure per l'acquisizione di personale della categoria D.

Art. 2

Istituzione delle posizioni organizzative

1. Nell'ente sono istituite posizioni organizzative di cui alla lettera a) dell'articolo 13 del CCNL 21 maggio 2018, in numero corrispondente alle strutture organizzative di primo livello, aggreganti servizi secondo criteri di omogeneità.

2. Nell'ente potranno istituirsi posizioni organizzative di cui alla lettera b) dell'articolo 13 del CCNL 21 maggio 2018.

Art. 3

Durata delle posizioni organizzative

1. La durata degli incarichi di posizione organizzativa è di norma triennale, ma può essere determinata anche per un periodo di tempo inferiore al triennio.

2. Ai titolari di P.O. non è riconosciuto alcun diritto al rinnovo dell'incarico oltre la scadenza indicata nell'atto di conferimento.

Art. 4

Il conferimento di incarichi di posizione organizzativa

1. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti dal Sindaco, con provvedimento motivato, a dipendenti sulla scorta di quanto previsto dal precedente articolo 1, ivi compresi i dipendenti assunti ex articolo 110, commi 1 e 2, d.lgs. n. 267/2000.

2.L'affidamento di un incarico *ad interim* ad un dipendente, già titolare di posizione organizzativa, relativo ad altra posizione organizzativa, comporta l'attribuzione, nell'ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo che può variare nella misura dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa, oggetto dell'incarico ad interim.

3.Gli incarichi possono essere rinnovati, con le stesse procedure previste per il conferimento di nuovi incarichi.

Art. 5

I criteri per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa

1. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti sulla base dei seguenti criteri, nel rispetto delle funzioni e delle attività da svolgere:

- a) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- b) requisiti culturali posseduti;
- c) attitudini;
- d) capacità professionale;
- e) esperienza acquisita.

2. Per la valutazione dei fattori di cui alle lettere b), c), d), e) del comma 1 del presente articolo si tiene conto dei curricula e degli eventuali esiti delle valutazioni degli anni precedenti.

Art. 6

Retribuzione e Graduazione delle posizione organizzative

1.Il tetto minimo e massimo della retribuzione di posizione è definito in relazione al ruolo e ai compiti assegnati con il provvedimento di incarico, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

2.La graduazione delle p.o. è effettuata con la metodologia adottata nell'ente.

3.Il budget complessivo per le posizioni organizzative è determinato annualmente.

Art. 7

La revoca degli incarichi di posizione organizzativa

1.Gli incarichi di posizione organizzativa possono essere revocati prima della scadenza, con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, nonché per ragioni disciplinari, che comportino la sospensione dal servizio;

2. La revoca dell'incarico comporta la perdita, da parte del dipendente titolare, della retribuzione di cui all'art.15 del CCNL del 21/05/2018.

Art. 8

Le relazioni sindacali

1. Il contenuto del presente regolamento è oggetto di informazione preventiva e, su richiesta dell'ente o dei soggetti sindacali, di confronto.

Art. 9

Norme finali

Il presente regolamento abroga le norme regolamentari dell'Ente con esso incompatibili.



COMUNE DI TRIPI

Città Metropolitana di Messina



www.abakainon.it

Via Francesco Todaro, 63
98060 TRIPI - ME
Cod. Fisc. n. 83030250837
P. I.V.A. n. 02033030830

protocollo@comune.tripi.me.it
protocollo@pec.comune.tripi.me.it
www.comune.tripi.me.it
Tel. 0941/82014- 82376 fax. 0941/82380

REGOLAMENTO SUI CRITERI PER IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Il presente Regolamento per la disciplina della misurazione e valutazione della performance è composta da 9 articoli.
E' stato approvato dalla Giunta Municipale nella seduta del 17/06/2019 con atto n. 113, reso immediatamente esecutivo ed è entrato in vigore il 06/07/2019.

Tripì, 26/08/2020

Il Segretario Comunale

